

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAGLIARI

CAMERA PENALE DI CAGLIARI

UFFICIO INTERDISTRETTUALE

DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI CAGLIARI

In materia di sospensione del procedimento con messa alla prova

(Legge 28 Aprile 2014 n. 67 e Decreto legislativo 10 Ottobre 2022 n. 150)

VISTA la l. 28 aprile 2014, n. 67 recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”.

VISTO il d.lgs. 10 ottobre n. 150, “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, novella normativa che ha modificato la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova.

PREMESSO che l'accordo *de quo* integra e sostituisce il protocollo d'intesa ultimo, siglato il 1 aprile 2019, le parti firmatarie convengono quanto segue.

Art. 1

Istanza di messa alla prova e di elaborazione del programma di trattamento da parte dell'indagato/imputato

La richiesta di elaborazione del programma di trattamento per la sospensione del procedimento con messa alla prova dovrà essere formulata personalmente dall'interessato o dal difensore munito di procura speciale, utilizzando il modulo MAP 1 allegato al presente protocollo.

Detta richiesta dovrà essere inoltrata all'indirizzo PEC: prot.uepe.cagliari@giustiziacert.it o, in caso di impossibilità, consegnata direttamente all'UIEPE ¹.

¹ **Servizio segretariato e accoglienza.** Accesso al pubblico dal lunedì al mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30. Accesso al pubblico su appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Per gli appuntamenti contattare i numeri 070/53721 - 070/5372230-207 nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30.

La richiesta dovrà contenere:

- dati anagrafici dell'imputato/indagato: residenza e/o domicilio, recapito telefonico, posta elettronica, fotocopia del documento di identità, nonché eventuale elezione di domicilio presso il difensore;
- nominativo del difensore: recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare le comunicazioni previste dal presente protocollo;
- indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa, di studio, di disoccupazione, fornendo, in caso di particolari inabilità lavorative, patologie invalidanti o afferenti l'abuso di sostanze, idonea documentazione dei servizi specialistici (Ser.D, CSM, etc.) e ogni altra circostanza rilevante per l'elaborazione del programma;
- impegno e disponibilità a svolgere azioni riparatorie o risarcitorie del danno arrecato, ovvero ove il risarcimento non sia possibile specificare le ragioni che non lo consentono;
- documenti probatori attestanti l'avvenuto risarcimento del danno o le restituzioni;
- impegno e disponibilità ad intraprendere, ove possibile, un percorso di mediazione con la persona offesa;
- per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, allegare documentazione relativa al titolo di soggiorno nel territorio dello Stato;
- dichiarazione in merito all'eventuale presentazione di richiesta del beneficio della messa alla prova, in altro procedimento penale, con indicazione dell'A.G., del numero di procedimento, della tipologia di reato e, se possibile, dell'esito (pendenza/accoglimento/rigetto/revoca o esito negativo); dichiarazione e documentazione relative all'eventuale sottoposizione dell'interessato a misure cautelari personali o a misure di prevenzione o alternative alla detenzione, al fine di valutare in via prioritaria la compatibilità della messa alla prova con tali restrizioni e prevedere le eventuali deroghe/modifiche;
- provvedimento del Tribunale dal quale si rileva numero di procedimento e l'imputazione del reato;
- dichiarazione di disponibilità a svolgere nel periodo di messa alla prova un lavoro di pubblica utilità presso un ente e/o associazione convenzionati con il Presidente del Tribunale Ordinario o direttamente con il Ministro della Giustizia². In base a quanto previsto dal d.m. 8 giugno 2005, n. 88, potrà essere eseguito anche presso un ente già convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 d.lgs 274/2000. In questa fase preliminare, può non allegarsi la dichiarazione di disponibilità dell'ente presso il quale si intende svolgere il lavoro di pubblica utilità; la stessa, tuttavia, dovrà essere trasmessa all'UIEPE almeno 60 giorni prima dell'udienza di ammissione al beneficio.
- qualora sia noto, indicare il nominativo del Giudice competente per il procedimento e la data dell'udienza per la valutazione dell'ammissibilità dell'istanza, se già fissata;
- qualora la richiesta sia presentata dal difensore munito di procura speciale, quest'ultimo deve allegare anche la fotocopia della procura speciale e del documento di identità dell'imputato;
- in caso di inoltro all'UIEPE a mezzo PEC, nell'oggetto devono essere indicati i dati anagrafici completi dell'imputato e il numero del procedimento; inoltre, l'accettazione e la consegna del sistema hanno valore di ricevuta da allegare alla richiesta di messa alla prova all'A.G., come attestazione di avvenuta richiesta di elaborazione del programma;
- nell'ipotesi di deposito presso l'UIEPE, viene rilasciata attestazione e/o contestuale numero di protocollo dell'avvenuta presentazione della richiesta che l'interessato o il suo

² A breve sarà possibile la consultazione delle convenzioni (nazionali e locali) distribuite su tutto il territorio nazionale sul Portale Nazionale per i Lavori di pubblica utilità, quale importante strumento di orientamento al cittadino e di tutti gli attori coinvolti.

difensore, unitamente alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e alla documentazione di cui sopra, avrà cura di depositare all'A.G. procedente.

Art. 2

Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari

- Quando, ai sensi dell'art. 464 – ter 1 c.p.p. il Pubblico Ministero valuti di proporre la messa alla prova alla persona sottoposta ad indagini, provvederà ad indicare la durata e i contenuti essenziali del programma di trattamento nell'avviso di conclusione delle indagini, per la formulazione del quale potrà avvalersi dell'UIEPE che dovrà fornire il proprio contributo entro 30 giorni (art. 141 ter, co. 1bis disp. att. c.p.p.). Le parti convengono che il coinvolgimento di quest'ultimo Ufficio venga limitato ai casi di particolare complessità e, comunque, per programmi di durata superiore ai dodici mesi;
- Entro il termine di 20 giorni, l'interessato può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo del procuratore speciale, depositata presso la segreteria del PM anche con modalità telematica;
- Nell'ipotesi in cui il PM ritenga necessario avanzare richiesta all'UIEPE per la definizione dei contenuti essenziali del programma, sarà cura di quest'ultimo fornire informazioni circa le modalità di svolgimento del LPU³, tali da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'interessato, nonché la tipologia di prestazione ritenuta più idonea nel caso di specie.
- Qualora la persona sottoposta ad indagini aderisca alla proposta, formulata l'imputazione da parte del PM, il Giudice per le indagini preliminari provvederà a richiedere all'UIEPE il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'imputato. L'UIEPE provvederà nel termine di 3 mesi.

Art. 3

Udienza per la valutazione dell'ammissibilità della richiesta di messa alla prova e fissazione di nuova udienza. Requisiti di ammissibilità e fasce di reato

- Il Giudice, ricevuta l'attestazione di richiesta di sospensione del procedimento con richiesta del beneficio di messa alla prova, valuterà l'ammissibilità della richiesta rispetto ai seguenti elementi:
 - non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
 - sussistenza dei presupposti di ammissibilità;
 - consenso espresso da indagato/imputato;
 - che l'indagato/imputato non sia già stato ammesso alla misura di comunità;
 - che non ricorra uno dei casi di cui agli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.
- In caso di deliberazione positiva il Giudice fisserà l'udienza per l'ammissione alla messa alla prova, disponendo la citazione dell'interessato e dell'eventuale persona offesa.
- All'esito dell'udienza il Giudice, qualora non abbia predisposto un autonomo provvedimento, indicherà a verbale la propria decisione. La Cancelleria provvederà a trasmettere l'esito della deliberazione del Giudice, anche se di inammissibilità o di rigetto,

³ L'imputato e il difensore si faranno parte diligente nel proporre l'ente convenzionato ove il LPU potrà essere svolto, trasmettendo la relativa dichiarazione di disponibilità all'UIEPE a mezzo PEC, ove possibile, già direttamente con l'istanza di programma di trattamento per messa alla prova e, in ogni caso, non oltre il termine di 60 giorni dall'udienza di valutazione.

inviando l'estratto del verbale ovvero il provvedimento del Giudice all'UIEPE a mezzo PEC (prot.uepe.cagliari@giustiziacert.it), almeno 3 mesi prima della data dell'udienza, qualora trattasi di procedura semplificata, e almeno 5 mesi prima della data dell'udienza per la procedura ordinaria e complessa (cfr. art. 4 del presente protocollo), fermo restando la diversa decisione dell'A.G. precedente.

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire dei limiti temporali, si suddividono, a titolo indicativo, i reati in fasce di cui alla sottoelencata tabella, facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile.

FASCE	MINIMO	MASSIMO
Fascia A – Contravvenzioni punite con l'ammenda	10 giorni	1 mese
Fascia B – Contravvenzioni punite con pena pecuniaria o congiunta, delitti puniti con la sola pena della multa	1 mese	4 mesi
Fascia C – Delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a due anni	3 mesi	6 mesi
Fascia D – Delitti puniti con la pena della reclusione da due a tre anni	5 mesi	8 mesi
Fascia E – Delitti puniti con la pena della reclusione da tre a quattro anni	7 mesi	12 mesi
Fascia F – Delitti puniti con la pena della reclusione superiore a quattro anni	10 mesi	24 mesi

Art. 4

Elaborazione della proposta di programma di trattamento da parte dell'UIEPE – indagine socio – familiare

Ai fini della redazione del programma di trattamento l'operatore incaricato dell'UIEPE effettuerà l'indagine socio – familiare attenendosi alle linee di indirizzo emanate in data 30.08.2019 dal Direttore Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, adottando le seguenti procedure al fine di garantire l'individualizzazione dei programmi salvaguardando le esigenze di semplificazione e celerità.

In particolare, al fine di garantire l'individualizzazione dei programmi salvaguardando le esigenze di semplificazione e celerità, verranno adottate le seguenti procedure:

- a) Procedura *semplificata*: trasmissione all'A.G. del solo programma di trattamento predisposto di intesa con l'interessato;
- b) relazione di *indagine ordinaria*: ogni qualvolta la situazione della persona interessata non presenti problematiche complesse di tipo psicologico, psichiatrico o intrafamiliare, di abuso di sostanze, presenza di dipendenze comportamentali e di presa in carico dei servizi territoriali;
- c) relazione di *indagine complessa*: dedicata ai casi di particolare complessità quando, su richiesta dell'A.G. o sulla base delle valutazioni compiute dall'ufficio, si ritenga necessario procedere ad approfondimenti sulla condizione psico – sociale, comportamentale e di personalità, che sarà curata dall'esperto psicologo, e sulle informazioni sulla condizione socio – sanitaria; in particolare si esaminerà la presenza di eventuali e certificati disturbi nelle aree sopra indicate.

Sarà cura dell'UIEPE specificare all'A.G. il tipo di procedura adottata sulla base delle indicazioni sopra riportate.

La valutazione sul tipo di procedura sarà effettuata dall'UIEPE, sentito, ove occorra, il difensore, sulla base del primo colloquio successivo alla delibazione di ammissibilità. L'autorità giudiziaria, nel provvedimento con cui dichiara ammissibile la richiesta, potrà indicare il tipo di procedura che ritiene necessario nel caso concreto sulla base della valutazione individuale del caso. In mancanza di indicazioni verrà adottata di norma la procedura semplificata per reati contravvenzionali o per delitti di modesta entità, sempre che si tratti di persone prive di precedenti penali o con precedenti non significativi per numero e gravità o non recenti.

In ogni caso è esclusa la procedura semplificata qualora emergano situazioni complesse né dipendenze o patologie psichiatriche accertate.

L'operatore dell'UIEPE orienta l'interessato nella scelta del lavoro di pubblica utilità, tenuto conto delle competenze, delle attitudini, delle esigenze personali, familiari e lavorative e della specifica condotta antiggiuridica e le esigenze della struttura ove materialmente si svolgerà il LPU. Il lavoro di pubblica utilità è svolto presso un ente e/o associazione convenzionati con il Tribunale Ordinario o direttamente con il Ministero della Giustizia.

Il reperimento degli enti può avvenire mediante consultazione del sito del Tribunale oppure avvalendosi degli operatori dell'UIEPE, in attesa dell'attivazione in tutte le sue funzioni del Portale Nazionale LPU.

Art. 5

Udienza di sospensione del procedimento con messa alla prova.

- Il Giudice, all'udienza fissata per l'ammissione della messa alla prova, sentite le parti presenti ed eventualmente anche la persona offesa, valutata l'idoneità del programma di trattamento elaborato dall'UIEPE, anche all'esito delle eventuali integrazioni e modifiche stabilite con il consenso dell'interessato, dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando il periodo di sospensione e la durata della prestazione del lavoro di pubblica utilità.
- L'Ordinanza di sospensione con allegato il programma di trattamento approvato e il verbale (vedasi fac-simile allegato al presente protocollo) **sottoscritto dall'interessato in udienza** se presente, è tempestivamente trasmesso all'UIEPE a cura della Cancelleria.
- Se l'interessato non è presente in udienza, l'ordinanza viene trasmessa, sempre a mezzo PEC e a cura della Cancelleria, al difensore per la consegna all'interessato e all'UIEPE. In quest'ultima ipotesi, l'interessato, preferibilmente tramite l'indirizzo mail (uepe.cagliari@giustizia.it), dovrà contattare l'UIEPE entro 3 giorni dalla consegna dell'Ordinanza per concordare l'appuntamento per la sottoscrizione del suddetto verbale che determina l'avvio della sospensione del procedimento con messa alla prova.

- Qualora l'interessato non sottoscriva il verbale entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Ordinanza, l'UIEPE comunica al Giudice procedente la mancata presentazione e/o presa di contatti.
- Con l'Ordinanza di ammissione il Giudice fissa, altresì, la data dell'udienza per la valutazione dell'esito della messa alla prova, tenendo conto dei tempi decorrenti tra la firma del verbale di sottoposizione alle prescrizioni, della procedura amministrativa rispetto agli obblighi assicurativi (circa un mese), dell'entità del periodo di sospensione con messa alla prova e altri ritardi non ascrivibili all'imputato/indagato, fissando la nuova udienza possibilmente non prima di **90** giorni dalla data di prevedibile conclusione del programma, al fine di evitare rinvii per mancata esecuzione del medesimo.

Art. 6

Fase esecutiva e conclusiva della sospensione del procedimento con messa alla prova.

- Qualora la sottoscrizione del verbale sia avvenuta in udienza, l'imputato/indagato avrà cura di contattare l'UIEPE, preferibilmente tramite l'indirizzo mail (uepe.cagliari@giustizia.it), entro cinque dalla sottoscrizione del verbale, al fine di concordare un appuntamento con l'operatore incaricato. Il lavoro di pubblica utilità non dovrà essere avviato prima della sottoscrizione e del contatto con l'operatore UIEPE.
- L'UIEPE provvede ad inviare la comunicazione di avvio della messa alla prova all'Ente/Associazione presso il quale l'imputato/indagato svolgerà il LPU, con l'invito di fornire riscontro sull'effettivo inizio e sul calendario lavori.
- L'UIEPE, nel corso della misura, verificherà il rispetto degli impegni previsti nel programma di trattamento, informando il Giudice sull'andamento solo nei casi di:
 - a) andamento negativo;
 - b) prova di durata inferiore con proposta, ove necessario, delle modifiche al programma di trattamento o di conclusione della misura per l'anticipato raggiungimento degli obiettivi del programma.
- Alla scadenza del periodo di messa alla prova, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'udienza di valutazione, l'UIEPE trasmetterà al Giudice una relazione finale sull'andamento e sull'esito del periodo di esecuzione della prova.

Art. 7

Udienza di valutazione dell'esito della messa alla prova

- Nell'udienza all'uopo fissata, il Giudice, se la messa alla prova ha avuto esito positivo, dichiara estinto il reato con sentenza.
- Se la messa alla prova ha avuto esito negativo, emette l'Ordinanza con cui dispone che il procedimento penale riprenda il suo corso.
- In ogni caso, l'esito del procedimento sarà comunicato a cura della competente cancelleria all'UIEPE, al fine dell'aggiornamento della banca dati dello SDI (sistema informativo interforze) e per la corretta archiviazione del fascicolo.

Cagliari, lì 1 ottobre 2024

Le parti firmatarie:

Il Presidente del Tribunale Ordinario di Cagliari

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Cagliari

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari

Il Presidente della Camera Penale di Cagliari

Il Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna della Sardegna di Cagliari
